

REPERTORIO

ANNO	NUMERO
2016	1482

**AREA AMMINISTRATIVA**  
**DETERMINA DIRIGENZIALE**

<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE
<input type="checkbox"/>	COPIA

SHO: ~~Z~~ED1CB9A5C

NUMERO 1482 DEL REGISTRO DATA DI ADOZIONE 22.11.2016

OGGETTO: Fornitura n. 1 Personal Computer e n. 2 Notebook (lotto unico) per la Sezione Qualità dell'Aria. Indizione procedura sottosoglia ai sensi dell'art. 36 del Dlgs 50/2016. RdO sul MEPA.

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

CHE con richiesta del Dirigente della Sezione Qualità dell'Aria prot.8081/2015, così come integrata dalla nota prot. 12331 del 15.09.2016(allegata), è stato richiesto di provvedere a predisporre la gara sul Mepa per l'acquisto l di n. 1 personal Computer e n. 2 Notebook con le caratteristiche riportate nell'allegato disciplinare;

**PRESO ATTO** che con determinazione dirigenziale n. 1613/2015 è stato disposto l'acquisto del materiale sopra indicato attraverso il Mepa impegnando la somma necessaria sul capitolo 1.2.02.619.0 del bilancio 2015,;

CHE la somma necessaria si è resa disponibile solo a seguito della determina di liquidazione n. 1356 del 24.11.2016 in quanto la fattura da pagare, il cui importo era stato impegnato con la suddetta determina, non era in realtà mai pervenuta al protocollo quale fattura elettronica;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101*»;

**VISTO** il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 *"sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto"*;

**CONSIDERATO** che la citata Legge 135/2012 prevede all'art. 1, comma 3, che *"Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione"*;

**VISTO** il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

**VISTO** l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *"Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e*



*trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali";*

**VISTO** l'articolo 1, comma 512, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in base al quale per razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi informatici le amministrazioni pubbliche e le società inserite nell'elenco Istat devono rivolgersi esclusivamente a Consip e agli altri soggetti aggregatori, in particolare quelli regionali;

**VISTA** la circolare di Agid n. 2 del 24 giugno 2016 con cui si chiarisce, all'art. 4 lett. D), che la disposizione di cui al comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip e i soggetti aggregatori e tra questi ricomprende anche il Mepa;

**VISTA** la nota acquisita al protocollo al n. 17218 del 22.12.2016 (allegata) da cui si evince che la Convenzione Consip avente ad oggetto pc portatili e tablet alla data del 22.12.2016 riporta ancora la dicitura "Data presunta attivazione 20.12.2016";

**DATO ATTO** che la Convenzione suddetta è stata attivata in data 23.12.2016 (come da stampa allegata);

**CHE** con nota prot. 17362 del 27.12.2016 (allegata) il tecnico utilizzatore della Sezione Qualità dell'Aria ha comunicato che i modelli inseriti nella convenzione Consip non sono conformi a quanto richiesto;

**VISTI** i bandi per le gara Consip aventi ad oggetto i pc le cui presunte date di attivazione risultano essere I° trimestre 2017 e giugno 2017;

**VISTO** che risultano già scadute in data 15.12.2016 la Convenzione PC 14 portatili e in data 17.10.2016 la convenzione PC 14 Desktop;

**CONSIDERATO** che i pc richiesti dal Dirigente della Sezione Qualità dell'Aria sono necessari, come ribadito nella nota prot. 12331/2016;

**CONSIDERATO** che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", con il quale il dlgs. n. 163/2006 e tutte le modifiche successive nello stesso inserite dal 2006 ad oggi viene abrogato immediatamente dal giorno stesso della pubblicazione del d.lgs. n. 50/2016 sulla Gazzetta Ufficiale;

**VISTO** l'art. 36 "Contratti sotto soglia", del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che "l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese" (comma 1), specificando che "...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità...." (comma 2) "...per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato..." (lett a);



**VISTO** l'art. 328, comma 4, D.P.R. 5-10-2010 n. 207, il quale stabilisce che «Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:  
a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;  
b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II.  
Nel caso di richiesta di offerta di cui alla lettera a), la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per la presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti all'articolo 70, comma 1, del codice»;

**VISTO** che, pur essendo stata abrogata dall'art.217 lettera u) ("Abrogazioni") del D.Lgs.50/2016 la Parte IV del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dall'articolo 271 all'articolo 342, compreso quindi l'art.328 succitato, tuttavia l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti "di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa", consentendo comunque, nel rispetto di tale prescrizione, di "procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro...";

**CHE** non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del Dlgs 50/2016 ma, ai sensi del comma 1 dell'art. 37 sopracitato, non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'art. 37 commi 2 e 3.

**CHE** il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l'art. 58 del Dlgs 50/2016;

**DATO ATTO** che i principi posti dall'art. 30 del Dlgs 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa, gestito da Consip S.p.A., in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip, mentre la negoziazione è assicurata mediante la richiesta d'offerta (RdO);

**VISTO** il Bando "ICT2009" sul MePa;

**CONSIDERATO** che, nel rispetto delle Linee Guida dell'Anac in caso di procedure sottosoglia, pare opportuno, al fine di garantire la massima trasparenza, indire una procedura negoziata per l'acquisto din. 1 PC e n. 2 Notebook, con le caratteristiche indicate nella note allegate, mediante RdO al minore prezzo rivolta a tutti i fornitori abilitati al Bando suddetto;

**RITENUTO**, per tutte le motivazioni sopra riportate, di attivare la procedura sottosoglia all'interno del mercato elettronico nei termini di cui all'art.36 del D.Lgs.50/2016 mediante inoltro di richiesta di offerta (RDO) a tutte le ditte abilitate al Bando del Mepa ICT2009;

**CHE** ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere ad affidamento diretto, adeguatamente motivato nel senso che la stazione appaltante deve procedere alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

**CHE** si è ritenuto opportuno, comunque, attivare una procedura negoziata mediante RDO sul Mepa al fine di garantire meglio il rispetto dei principi enunciati dall'art. 30 del D.lgs 50/2016

**RITENUTO** di porre a base d'asta la somma di €1.900,00 + IVA ;



**RITENUTO**, alla luce dell'art. 95 (*"Criteri di aggiudicazione dell'appalto"*) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che *"può essere utilizzato il criterio del minor prezzo"* (comma 4) ... *"per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato"* (lett.b)) e *"per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo...."* (lett c)), di affidare la fornitura con il criterio del minor prezzo, previo accertamento tecnico della conformità dei prodotti oggetto della fornitura alle caratteristiche tecniche minime richieste da parte del dirigente;

**RITENUTO**, nelle more della predisposizione di un Regolamento in materia da parte dell'Arta, che la fornitura di cui trattasi soddisfi le condizioni per l'adozione del criterio di aggiudicazione al minor prezzo, trattandosi di beni con caratteristiche standardizzate;

**STABILITO** di non chiedere la costituzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Dlgs 50/2016 che nell'attuale fase transitoria può essere considerata facoltativa (vedi Linee Guida Anac per affidamenti sottosoglia);

**CHE** sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI;

**STABILITO** altresì di approvare contestualmente l'allegato Capitolato Tecnico, inviato dal RUP con le note citate al primo punto del presente provvedimento, e le Condizioni particolari di Rdo che formano parte integrante del presente atto;

**RITENUTO** di individuare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, il dr. Sebastiano Bianco;

**DATO ATTO** che con delibera D.G. n.127 del 17/12/2015 è stato adottato il Bilancio di previsione 2016-2018 di A.R.T.A. Abruzzo e che la delibera del D.G. n.33 del 18/04/2016 ha disposto la prima variazione al Bilancio di previsione 2016 A.R.T.A. Abruzzo.

**CONSIDERATO** che la Regione Abruzzo non ha ancora approvato il bilancio di previsione dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in gestione ed essendo l'Arta in gestione provvisoria, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

**VISTO** che con delibera D.G. n.83 del 29/11/2016 è stata disposta la terza variazione ed assestamento generale al Bilancio di previsione 2016 di A.R.T.A. Abruzzo;

**CONSIDERATO** che trattasi di spesa urgente necessaria come specificato dal Rup nella nota prot. 12331/2016;


**RITENUTO** di imputare la somma pari a € 2.500,00 Iva inclusa al bilancio 2016-gestione residui-impegno n. 2015/1/1308/1 che presenta sufficiente capienza;

**DETERMINA**



1. **Di indire**, per le motivazioni espresse in premessa, per l'acquisto di un Personal Computer e n. 2 Notebook, una procedura sottosoglia ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016, mediante RdO, rivolta a tutti gli operatori economici abilitati al Bando "ICT2009".
2. **Di approvare** gli allegati Capitolato Tecnico e Condizioni particolari di Rdo che formano parte integrante del presente atto;
3. **Di quantificare** il valore dell'appalto in € 2.500,00 iva inclusa.
4. **Di stabilire** che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza;
5. **Di individuare** quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, il dr. Sebastiano Bianco.
6. **Di imputare** la somma pari a € 2.500,00 Iva inclusa al bilancio 2016-gestione residui-impegno n. 2015/1/1308/1 che presenta sufficiente capienza;
7. **Di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista

Il Direttore dell'Area Amministrativa  
*Dr. Alfredo Moroni*



L'Estensore

Visto Il Responsabile U.O. (*D.ssa Francesca Fusco*)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA AL  
CAPITOLO

Impegno contabile registrato al n. 2015/1/1308/1

U.O. Attività Finanziarie ed Economiche

*Dr. Salvatore Gizzi*

